

# I N D I C E.

Deve il Padrone far scurtà a i Marina-  
ri per importare del loro salario, o  
roba che hanno in Nave. Cap. 138.

Se Marinaro ricevuto che avrà il suo  
salario vorrà impiegarlo, deve il Pa-  
drone impiegarlielo senza però al-  
cun suo pregiudizio. Cap. 139.

E se il Marinaro andasse in qualche  
luogo per impiegare il suo salario,  
dovrà esser provvisto dal Padrone di  
vitto per due giorni solamente. ivi.

Se il Padrone per mutazione di viag-  
gio migliorasse di nolo, dovrà altresi  
accrefcere i salarj a i Marinari. Cap.  
140 e 141.

I Marinari non devono mai perdere i  
loro salarj. Cap. 224.

Volendo il Padrone di Nave terminato  
il primo viaggio intraprenderne un'  
altro, dovranno i Marinari seguirlo,  
quando però esso non trovi altri Ma-  
rinari da servirsi, ma in questo caso  
dovrà loro accrefcersi il salario a  
giudizio del Nocchiero, e dello Scri-  
vano. Cap. 147.

Nè il Padrone potrà in appresso smi-  
nuirglielo, anzi dovrà aumentarglie-  
lo, se nel progresso conoscerà, ch'  
essi meritino più di quello, che non  
credeva da principio. ivi.

Vendendosi la nave deve pagarsi tutto  
il salario a i Marinari, e restano li-  
beri del servizio. Cap. 148. e 149.

Morto il Padrone, o colui, che avrà ac-  
cordato i Marinari, dovrà loro pagar-  
si a tempo convenevole il salario de'  
beni del Padrone, esistenti sulla Na-  
ve, o sopra altro Legno. Cap. 152.

Non potendo la Nave per forza di  
Principe andare nel luogo, dov'era  
indirizzata, e perciò sarà stata sfor-  
zata a far porto, o scaricare in altro  
luogo più lontano, come in tal caso  
dovranno regularsi i salarj de' Mari-  
nari. Cap. 188.

Se arrestata la Nave per rappresaglia

de' Corsari, o di Signoria, il Padro-  
ne, o Mercanti la comprassero sotto  
mano, come in questo caso dovrà pa-  
garli il salario a i Marinari. Cap. 137.  
Li Marinari ponno proporre la do-  
manda del suo salario verbalmen-  
te. Cap. 28.

## SCARICARE . CARICARE.

Scaricando la maggior parte de' Mer-  
canti le sue merci, ponno gli altri  
ancor essi scaricare, e questi in tal  
caso non dovranno pagare niente di  
nolo, ma di più il Padrone dovrà  
aspettarli, quando dinnovo volesse-  
ro caricare le sue robe. Cap. 101.

Volendo nel decorso del viaggio la  
maggior parte de' Mercanti far por-  
to in qualche luogo, e ivi scaricare  
le sue robe, può il Padrone obbligar  
gli altri a scaricar anche le sue, e a  
pagarli tutto il nolo. Cap. 102.

Ma avendo fatto il Padrone qualche  
rilascio del nolo a primi, dovrà an-  
cora farlo a tutti gli altri. ivi.

Bagnandosi le merci nel caricarsi, o sca-  
ricarsi, il Padrone non è tenuto a  
rifarne il danno. Cap. 70.

Se il Padrone avrà accordato co' Mer-  
canti di far loro caricare, e scarica-  
re la roba, lo dovrà fare. Cap. 71.

E non essendovi accordo veruno, o pur  
uso, dovranno i Mercanti accordarsi  
co' Marinari, e valersi di loro, trovan-  
dosi in luogo scarso di facchini. ivi.

Deve il Padrone per lo scarico delle  
merci pagare a Marinari tutto ciò,  
ch'esso avrà accordato co' Mercanti.  
Cap. 146.

Nave, che per forza di Principe sarà  
stata obbligata a scaricare in altro  
porto diverso da quello, dov'era  
destinata. Cap. 188.

La roba, che sarà stata scaricata con  
poca spesa in bonaccia, non dovrà  
rifa-